

Bruxelles, 20.5.2016  
COM(2016) 266 final

2016/0143 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che l'Unione deve adottare nel comitato misto istituito dall'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di gruppi di lavoro specializzati**

## RELAZIONE

L'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra (di seguito: "accordo"), è stato firmato il 9 novembre 2009 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2014.

L'accordo delinea un quadro giuridico che spazia dal regolare dialogo politico alla cooperazione settoriale e sottolinea la determinazione dell'UE a impegnarsi con l'Indonesia e a innalzare il livello delle relazioni bilaterali.

L'accordo rafforza la cooperazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, il cambiamento climatico, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura, l'aiuto allo sviluppo e la cultura.

A norma dell'articolo 41 dell'accordo, è stato istituito un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe le parti al più alto livello possibile, che ha il compito di garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo, di stabilire priorità in relazione alle finalità dell'accordo e di risolvere le controversie connesse alla sua applicazione o interpretazione.

Al fine di assistere il comitato misto e agevolare le discussioni a livello di esperti in alcuni ambiti fondamentali a cui si applica l'accordo, si suggerisce di istituire gruppi di lavoro specializzati nelle seguenti materie:

- 1) cooperazione allo sviluppo;
- 2) commercio e investimenti;
- 3) dialogo sui diritti umani;
- 4) dialogo politico;
- 5) dialogo sulla sicurezza.

Inoltre, in occasione della prima riunione del comitato misto l'UE proporrà di istituire un sesto gruppo di lavoro specializzato in materia di ambiente e cambiamento climatico a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento interno di tale comitato.

La presente proposta mira a stabilire la posizione dell'UE nel comitato misto per quanto riguarda:

- i) l'adozione del regolamento interno del comitato misto;
- ii) l'istituzione di gruppi di lavoro specializzati.

La posizione dell'UE si baserà sugli allegati progetti di decisione del comitato misto.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che l'Unione deve adottare nel comitato misto istituito dall'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di gruppi di lavoro specializzati**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207, 209 e 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra (di seguito: "accordo"), è entrato in vigore il 1° maggio 2014.
- (2) A norma dell'articolo 41 dell'accordo, è stato istituito un comitato misto per garantire, tra l'altro, il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo.
- (3) Per contribuire all'effettiva attuazione dell'accordo dovrebbe essere adottato il regolamento interno del comitato misto.
- (4) La posizione dell'Unione nel comitato misto riguardo all'adozione del regolamento interno dovrebbe basarsi sugli allegati progetti di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

1. La posizione che l'Unione deve adottare nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 41 dell'accordo per quanto riguarda:
  - l'adozione del regolamento interno del comitato misto;
  - l'istituzione di gruppi di lavoro specializzati,si basa sui progetti di decisione del comitato misto allegati alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione senza rinvio al Consiglio.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*